

Roma, 27 Luglio 2016

NOR16194
SM

Oggetto: contributi agli investimenti anno 2016. Firma del decreto ministeriale.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il **decreto ministeriale n. 243 del 19 Luglio u.s.**, che individua le tipologie di investimenti finanziabili con le risorse a disposizione per la misura, che ammontano a 25.000.000 €.

Evidenziamo che il decreto deve essere registrato dalla Corte dei Conti e, successivamente, verrà reso disponibile sul sito istituzionale del MIT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. **La pubblicazione in Gazzetta è fondamentale, in quanto gli investimenti incentivabili sono soltanto quelli avviati in data successiva alla predetta pubblicazione, ed ultimati entro il 15 Aprile 2017 (art. 2.1 del decreto).**

Infine, le modalità di presentazione delle domande e di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni agevolabili, saranno definite con un successivo decreto dirigenziale del MIT da emanarsi entro 15 gg dalla pubblicazione del decreto in commento (art. 3.2).

Di seguito, riportiamo un primo approfondimento delle disposizioni del decreto.

BENI AGEVOLABILI (art.1)

I contributi possono essere chiesti dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive in Italia, in regola con i requisiti di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al REN, per le seguenti tipologie di beni:

- A) *acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica – Full Electric - (risorse destinate: 7 milioni di €);*
- B) *radiazione per rottamazione o per esportazione **al di fuori del territorio della U.E. di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 11,5 ton, di categoria ecologica Euro VI** (risorse destinate 6,5 milioni di €);*
- C) *acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, **dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica** (risorse destinate: 9 milioni di €). **Questi dispositivi innovativi sono riportati nell'allegato 1 del decreto;***



- D) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico (risorse destinate: 2,5 milioni di €).*

Come nella precedente annualità, tutte le domande in regola daranno diritto a ricevere il contributo. Tuttavia, la misura del beneficio prevista per una determinata tipologia di investimento potrà essere ridotta in misura proporzionale tra le imprese aventi diritto se, nonostante la rimodulazione delle risorse decisa dal MIT con Decreto Dirigenziale in presenza di fondi avanzati da altre aree di intervento, le risorse disponibili risultassero ancora insufficienti (art.1.6).

Per le stesse tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, è esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo de minimis (art.1.8)

Per ciascuna impresa, la soglia massima del contributo è stata fissata in 600.000 €, per cui eventuali, maggiori, importi verranno ridotti entro questo limite (art.1.7).

Il contributo non verrà erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento. Inoltre, a pena di revoca del beneficio, i predetti beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario **fino al 31 Dicembre 2019** (art.1.9).

IMPORTI DEI CONTRIBUTI, COSTI AMMISSIBILI E EVENTUALI MAGGIORAZIONI (ART.2)

Come già evidenziato, **gli investimenti finanziabili sono unicamente quelli avviati dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in commento, mentre l'ultimazione deve avvenire entro il 15 Aprile 2017 (art.2.1).**

In merito all'importo del contributo e ai costi ammissibili, evidenziamo quanto segue:

- a) per gli investimenti della precedente lettera A) – autoveicoli ecologici nuovi a trazione alternativa a metano CNG , gas naturale liquefatto LNG e elettrica- ,** gli importi sono stati differenziati tenuto conto della fascia di peso del mezzo e del tipo di alimentazione (art.2.2). In particolare:

- **per gli automezzi nuovi di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton**, il contributo ammonta a 3.500 € a veicolo per quelli alimentati a **metano CNG**, e a 10.000 € a mezzo per quelli ad **alimentazione elettrica**;
- **per gli automezzi nuovi di massa complessiva pari o superiore a 7 ton**, il contributo ammonta ad 8.000 € a veicolo per quelli alimentati a **metano CNG**, e a 20.000 € a mezzo per quelli alimentati a **gas naturale liquefatto LNG**.

Come si può verificare, l'ammontare del contributo per i veicoli di massa complessiva di 7 ton non è chiaro, in quanto rientrano in entrambe le fasce prima indicate. Verificheremo se la circolare ministeriale farà chiarezza su questo punto.

- b) Per gli investimenti della precedente lettera B) – automezzi industriali Euro VI nuovi di fabbrica, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 ton**, evidenziamo che il contributo può essere richiesto **soltanto se, contestualmente all'acquisizione del mezzo** (anche mediante locazione finanziaria), si proceda alla **radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori della U.E** di altro automezzo anch'esso di massa complessiva non inferiore alle 11,5 ton. L'importo del contributo ammonta a 7.000 € per ciascun veicolo radiato (art.2.3).

- c) **Per gli investimenti della precedente lettera C) - rimorchi e semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo, muniti di almeno uno dei dispositivi innovativi previsti dall'allegato 1 al decreto -**, il contributo previsto per le PMI è stato determinato nel limite del **10%** del costo di acquisizione per le medie imprese, e del **20%** di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 € per ogni semirimorchio (art.2.4.a). Peraltro, la disposizione precisa che le acquisizioni di questi beni *"sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente"* (art.2.4.a). Per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano nella definizione comunitaria di PMI, il beneficio è stato determinato dal MIT in **1.500 €**; somma che, secondo la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali (art.2.4.b).
- d) **Per gli investimenti della precedente lettera D) – casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse**, il contributo è stato previsto per le acquisizioni di gruppi di **8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse**, ed ammonta a **8.500 €** per gruppo. (art.2.5). Peraltro, si fa notare che, a differenza delle precedenti annualità, la misura non comprende l'acquisizione dei container.

Per le PMI, su espressa richiesta delle stesse, è applicabile una **maggiorazione del contributo del 10%**, nelle seguenti ipotesi:

- per gli investimenti delle precedenti lettere A), B), D). In tal caso, in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
- per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla Legge 33 del 9.4.2009.

Queste maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

MODALITA' DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI (ART.3)

Gli aspiranti ai benefici devono fornire, a pena di inammissibilità della domanda, la prova documentale che i beni acquisiti hanno le caratteristiche tecniche richieste dal decreto.

Con successivo decreto dirigenziale, da emanarsi entro 15 gg dalla data di pubblicazione del decreto in commento, il MIT renderà note le modalità di dimostrazione delle predette caratteristiche tecniche e quelle di presentazione delle domande.

Il testo del decreto verrà pubblicato non appena il MIT lo renderà disponibile sul proprio sito internet.

Cordiali saluti.